

Bruxelles, 11 dicembre 2023
(OR. en)

16761/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0389(NLE)**

**SCH-EVAL 258
FRONT 416
COMIX 585**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	11 dicembre 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	16155/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte del Portogallo , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte del Portogallo, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 10 e 11 dicembre 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte del Portogallo, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne per quanto riguarda il Portogallo. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione [C(2023)4300] della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che il Portogallo deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare la protezione delle frontiere esterne e lo svolgimento delle verifiche delle persone all'ingresso, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni riguardanti la governance nazionale della gestione europea integrata delle frontiere (1), la cooperazione inter-agenzia (4), l'analisi dei rischi (8), il quadro situazionale nazionale (13), le risorse umane (15), la formazione specializzata e i corsi di aggiornamento (16 e 17) e l'individuazione delle frodi documentali (18 e 19).
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹ si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (5) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, il Portogallo deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

RACCOMANDA:

il Portogallo è invitato a

1. **gestione europea integrata delle frontiere:** istituire urgentemente un coordinamento strategico per il controllo di frontiera (verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera) e stanziare sufficiente personale qualificato per garantire una governance efficace della gestione europea integrata delle frontiere, e una supervisione e un coordinamento coerenti a livello nazionale delle funzioni orizzontali del controllo delle frontiere, quali il meccanismo di controllo della qualità, la valutazione delle vulnerabilità, l'applicazione uniforme delle procedure, la formazione, l'analisi dei rischi e la gestione delle informazioni;
2. **meccanismo nazionale di controllo della qualità e valutazione delle vulnerabilità:** garantire un'efficace attuazione del meccanismo nazionale di controllo della qualità, che riguardi tutte le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere; garantire che le procedure di controllo di frontiera siano sistematicamente valutate nell'ambito del meccanismo nazionale di controllo della qualità dopo la cessazione e il trasferimento delle competenze del servizio Immigrazione e frontiere;
3. **meccanismo nazionale di controllo della qualità e valutazione delle vulnerabilità:** stabilire la capacità nazionale necessaria per fornire tutti i dati richiesti relativi alla valutazione delle vulnerabilità, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza aerea delle frontiere e la pianificazione delle capacità di controllo di frontiera;

4. **cooperazione inter-agenzia:** garantire un'efficace cooperazione inter-agenzia tra tutte le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere, in particolare attuando le disposizioni del protocollo di cooperazione per EUROSUR e del protocollo di cooperazione tra il servizio Immigrazione e frontiere e l'autorità fiscale e doganale, e concludendo accordi specifici e piani d'azione annuali che prevedano azioni chiare, organismi responsabili, scadenze, meccanismi di monitoraggio, valutazione e provvedimenti correttivi, al fine di conformarsi all'articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), e con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹;
5. **analisi dei rischi:** istituire e attuare una procedura standard, che dovrà essere attuata da tutte le parti interessate, per elaborare prodotti di analisi dei rischi in relazione alle verifiche di frontiera alle frontiere aeree e marittime, in particolare indicatori e profili di rischio riguardanti le persone e i mezzi di trasporto che attraversano la frontiera esterna;
6. **analisi dei rischi:** sviluppare e attuare una metodologia a livello nazionale per l'analisi dei rischi conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi, che copra le verifiche di frontiera e la sorveglianza di frontiera e includa tutte le autorità nazionali coinvolte nel controllo di frontiera, al fine di garantire un approccio comune all'analisi dei rischi a tutti i livelli delle loro strutture organizzative;
7. **analisi dei rischi:** sviluppare un prodotto nazionale di analisi strategica dei rischi che copra le verifiche di frontiera e la sorveglianza di frontiera;

¹ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (*GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1*).

8. **analisi dei rischi:** garantire la sostenibilità e l'uniformità dell'applicazione pratica dell'analisi dei rischi: sviluppando e attuando un programma nazionale di formazione in materia di analisi dei rischi basato sul modello comune di analisi integrata dei rischi, accessibile agli analisti a tutti i livelli; aumentando la quantità di personale addetto all'analisi dei rischi a tutti i livelli delle strutture organizzative delle autorità di controllo di frontiera competenti; istituendo una procedura standard per condividere i prodotti di analisi dei rischi tra tutti i livelli delle strutture organizzative di tutte le parti interessate, come previsto dagli articoli 15 e 16 del codice frontiere Schengen¹;
9. **analisi dei rischi:** applicare il modello comune di analisi integrata dei rischi presso la Guardia nazionale repubblicana, per effettuare analisi dei rischi per la sorveglianza di frontiera come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
10. **EUROSUR:** garantire che tutti gli episodi rilevati durante le procedure di verifica di frontiera siano segnalati in tempo quasi reale al centro nazionale di coordinamento;
11. **EUROSUR:** istituire il livello "operazioni" per EUROSUR includendo le informazioni rilevanti provenienti da tutte le autorità nazionali coinvolte nella sorveglianza marittima (Polizia marittima, Marina militare e Aeronautica militare);
12. **EUROSUR:** istituire e alimentare il livello "analisi" di EUROSUR conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;
13. **quadro situazionale nazionale:** stabilire un quadro situazionale nazionale esauriente e completo, includendo le informazioni rilevanti provenienti da tutte le autorità pertinenti coinvolte nel controllo di frontiera (servizio Immigrazione e frontiere, Polizia marittima, Marina militare e Aeronautica militare) in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea;

¹ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (*GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1*).

14. **piano nazionale di sviluppo delle capacità:** stabilire un piano nazionale di sviluppo delle capacità integrando tutti i dati rilevanti forniti da tutte le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere;
15. **risorse umane:** garantire personale sufficiente, sulla base di un piano strategico nazionale per le risorse umane, al fine di attuare un livello efficace, elevato e uniforme di verifiche di frontiera alle frontiere esterne;
16. **formazione specializzata e corsi di aggiornamento:** istituire un sistema periodico e sistematico di corsi di aggiornamento per le procedure di verifica di frontiera, che includa le competenze documentali, e garantire a livello nazionale la capacità di impartire regolarmente tali formazioni alle guardie di frontiera; garantire che le conoscenze acquisite nelle formazioni specializzate organizzate da Frontex siano debitamente divulgate tra il personale competente;
17. **formazione specializzata e corsi di aggiornamento:** sviluppare ulteriormente i programmi di formazione per la Polizia di pubblica sicurezza e la Guardia nazionale repubblicana conformemente al programma comune Frontex, al fine di fornire un livello sufficiente di conoscenze e competenze per effettuare verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera efficaci in linea con il codice frontiere Schengen; la formazione dovrebbe essere impartita periodicamente e dovrebbe basarsi su una pianificazione annuale; dovrebbe includere corsi di formazione riguardanti le verifiche di frontiera in prima e seconda linea, l'analisi dei rischi, l'individuazione delle frodi documentali, l'uso delle attrezzature e altri argomenti rilevanti;
18. **individuazione delle frodi documentali:** garantire un numero sufficiente di esperti qualificati in materia di documenti presso tutti i valichi di frontiera;
19. **individuazione delle frodi documentali:** garantire che tutte le attrezzature necessarie per individuare le frodi documentali nelle verifiche di frontiera in prima e seconda linea siano disponibili e utilizzate sistematicamente in tutti i valichi di frontiera al fine di garantire la capacità di individuazione di tali frodi;

20. **attrezzature per la sorveglianza di frontiera:** definire e attuare un piano per l'acquisizione, la manutenzione e la modernizzazione dei mezzi mobili utilizzati per la sorveglianza di frontiera e modernizzare le attrezzature secondo il piano, anche mediante un uso efficiente degli strumenti di finanziamento dell'UE;
21. **pianificazione di emergenza:** rivedere il piano nazionale di emergenza al fine di includervi tutte le componenti necessarie per affrontare in modo globale eventuali situazioni di emergenza alle frontiere esterne;
22. **qualità e procedura delle verifiche di frontiera:** migliorare la qualità delle verifiche di frontiera in prima linea sui cittadini di paesi terzi e garantire un livello elevato e uniforme nelle verifiche di frontiera;
23. **qualità e procedura delle verifiche di frontiera:** eseguire verifiche approfondite dei cittadini di paesi terzi che utilizzano i varchi per il controllo di frontiera automatizzato, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen;
24. **qualità e procedura delle verifiche di frontiera:** aggiornare il software Passe per garantire l'adeguata verifica dell'autenticità dei documenti di viaggio conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del codice frontiere Schengen;
25. **verifiche nominali dell'equipaggio e dei passeggeri alle frontiere marittime:** sviluppare una soluzione automatizzata per controllare gli elenchi degli equipaggi e dei passeggeri ai fini dello svolgimento di verifiche efficienti alle frontiere marittime;
26. **trattamento dei visti alla frontiera:** garantire che il rilascio del visto alla frontiera ai familiari di cittadini dell'UE sia gratuito, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE¹;
27. **responsabilità dei vettori:** istituire un sistema automatico di individuazione delle informazioni anticipate sui passeggeri per evitare il trattamento manuale e migliorare la qualità delle verifiche di frontiera;

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (*GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77*).

28. **responsabilità dei vettori:** garantire che siano prese tutte le misure necessarie per obbligare i vettori aerei a trasmettere le informazioni anticipate sui passeggeri ai fini dello svolgimento delle verifiche delle persone alle frontiere esterne e applicare sanzioni alle società che non rispettano i loro obblighi di legge, come stabilito dalla direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004¹, ad esempio stabilendo orientamenti di attuazione per i vettori e un sistema più solido di sanzioni da irrogare in caso di persistente mancata trasmissione di tali informazioni anticipate sui passeggeri;
29. **sorveglianza delle frontiere marittime:** incrementare la cooperazione tra le unità locali e regionali limitrofe e la conoscenza situazionale condividendo in modo più efficiente le informazioni sul posizionamento dei mezzi e altri dati rilevanti relativi alla conoscenza situazionale; migliorare il livello di accesso delle unità locali e regionali al Sistema integrato di sorveglianza, comando e controllo (SIVICC);
30. **aeroporto di Lisbona:** garantire un numero sufficiente di guardie di frontiera presso l'aeroporto di Lisbona per effettuare le verifiche di frontiera e partecipare a formazioni continue;
31. **aeroporto di Lisbona:** migliorare le procedure di verifica in seconda linea presso l'aeroporto di Lisbona per ridurre i tempi di attesa per i passeggeri soggetti a tali verifiche in seconda linea;
32. **aeroporto di Lisbona:** fornire le attrezzature e il personale necessari per le verifiche in seconda linea nel terminal 2 dell'aeroporto di Lisbona;
33. **aeroporto di Lisbona:** garantire la verifica biometrica obbligatoria nel sistema d'informazione visti presso l'aeroporto di Lisbona, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del codice frontiere Schengen;

¹ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (*GUL 261 del 6.8.2004, pag. 24*).

34. **porto di Lisbona:** migliorare le infrastrutture e le attrezzature per le verifiche di frontiera in prima e seconda linea presso il porto di Lisbona e fornire un numero sufficiente di cabine per consentire verifiche di frontiera efficienti.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
